



Linee guida per la concessione delle rateizzazioni e modalità di attuazione per il recupero di crediti vantati dal Politecnico di Torino nei confronti di studenti in esito agli accertamenti sulle autocertificazioni rese

Art. 1 – Beneficiari dell'istituto della rateizzazione

Agli studenti debitori nei confronti del Politecnico di Torino a seguito di accertamenti di veridicità sulle autocertificazioni rese dagli stessi e rivelatesi non conformi è concessa la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2 – Modalità di richiesta della rateizzazione

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata al Politecnico in forma scritta, secondo le modalità che gli Uffici indicheranno allo studente.
2. La mancata richiesta della rateizzazione nei tempi indicati comporta automaticamente l'obbligo di restituzione di quanto dovuto in unica soluzione entro e non oltre i successivi 30 giorni. In mancanza, si applica il successivo art. 11.

Art. 3 - Importo minimo della posizione debitoria

1. Le rateizzazioni sono concesse solo per importi dovuti complessivamente pari o superiori a € 200,00. Per importi inferiori a tale somma la restituzione deve avvenire mediante versamento in unica soluzione.
2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo, in caso di debiti accesi in tempi diversi e comunque per un intervallo non superiore ai 12 mesi l'uno dall'altro (con riferimento alla data del provvedimento amministrativo che determina il debito), le somme dovute si possono cumulare allo scopo di richiedere un'unica rateizzazione.

Art. 4 – Decorrenza della rateizzazione e cadenza delle rate

1. La rateizzazione decorre dal secondo mese successivo al mese di presentazione dell'istanza. In caso di comprovate motivazioni, la decorrenza può essere differita al massimo di tre mesi.
2. Tutte le rate sono da intendersi mensili e da pagarsi entro l'ultimo giorno del mese. Qualora questo cada in giorno festivo, la scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.
3. In caso di eccezionali e comprovate situazioni od eventi che interessino lo studente debitore, il Dirigente PIFIC, su richiesta scritta dello studente stesso, potrà valutare deroghe alla cadenza delle rate e alle durate previste dal presente Regolamento.

Art. 5 – Importo minimo della rata

Ogni rata deve essere di importo minimo non inferiore a € 100,00.

Art. 6 – Durata massima della rateizzazione senza interessi

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, lo studente può richiedere una rateizzazione che si estenda:

- fino a 12 mesi per importi dovuti fino ad € 2.500,00
- fino a 24 mesi per importi dovuti compresi tra € 2.501,00 e € 7.500,00
- fino a 36 mesi per importi dovuti compresi tra € 7.501,00 e € 14.500,00
- fino a 48 mesi per importi dovuti compresi tra € 14.501,00 e € 24.500,00
- fino a 60 mesi per importi dovuti compresi tra € 24.501,00 e € 40.000,00
- fino a 72 mesi per importi dovuti superiori a € 40.000,00



Art. 7 – Estensione della rateizzazione

1. Qualora la posizione debitoria per la quale viene chiesta la rateizzazione sia comprensiva delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme sul diritto allo studio universitario, le durate delle rateizzazioni di cui all'art. 6 possono essere estese fino ad un ulteriore 50%.
2. Qualora il debito venga acceso per due o più componenti il medesimo nucleo familiare, per ciascuno di essi le durate di cui all'art. 6 sono estese di ulteriori 12 mesi.
3. La durata della rateizzazione non può essere superiore ai 10 anni, a meno che non venga prestata una garanzia nella forma indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 9: in questo caso la durata della rateizzazione non potrà superare comunque i 20 anni.

Art. 8 – Pagamento

Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente mediante le modalità indicate dal Politecnico di Torino nella comunicazione inviata in risposta alla richiesta di rateizzazione.

Art. 9 – Interruzione della rateizzazione in seguito a termine della carriera accademica

1. Lo studente che a qualunque titolo (laurea, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, sospensione degli studi, ecc), interrompe o termina definitivamente il percorso accademico presso il Politecnico di Torino decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere l'intera somma residua entro i 30 giorni successivi alla conclusione della carriera, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Alla disposizione di cui sopra si deroga, proseguendo con la rateizzazione già in essere, esclusivamente se, entro i 30 giorni successivi al termine della carriera accademica, terzi (preferibilmente membri del nucleo familiare, o del nucleo familiare d'origine, del debitore) si fanno garanti del prosieguo dei versamenti.
3. Il debitore che intende avvalersi di tale facoltà dovrà presentare istanza al Politecnico, mediante apposita modulistica, indicando gli estremi del/i garante/i e contestualmente dovrà comunque proseguire con i pagamenti fino a definizione della prestazione di garanzia dei garanti.

Il Politecnico di Torino si riserva la facoltà di valutare l'idoneità dei nominativi indicati, anche chiedendo informazioni economico-patrimoniali.

Art. 10 – Mancato pagamento delle rate

1. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di due rate (anche non consecutive), il Politecnico apporrà un blocco amministrativo alla carriera dello studente fino alla regolarizzazione delle rate non pagate.
2. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di tre o più rate (anche non consecutive), o altra norma prevista dal presente Regolamento, decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere, entro e non oltre 30 giorni, l'intera somma residua dovuta

Art. 11 – Recupero forzoso

In mancanza di regolarizzazione delle rate non pagate di cui all'art. 10, comma 1 o del pagamento entro 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2 o all'art. 9, commi 1-2, o all'art. 10, comma 2, il Politecnico di Torino avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore.

Art. 12 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a partire dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione.